

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO  
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
SOTTO SOGLIA COMUNITARIA**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 novembre 2021**

## **Sommario**

### **Parte I - Disposizioni comuni**

- Art. 1 – Oggetto e principi
- Art. 2 – Programmazione
- Art. 3 – Responsabile del procedimento
- Art. 4 – Individuazione della procedura di acquisto e calcolo del valore dell'appalto
- Art. 5 – Poteri di spesa e stipula del contratto

### **Parte II – Disciplina delle spese economali**

- Art. 6 – Spese Economali

### **Parte III - Disciplina degli affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00**

- Art. 7 – Procedure di affidamento
- Art. 8 – Verifica dei requisiti

### **Parte IV - Disciplina degli affidamenti per lavori, servizi e forniture di importo compreso tra Euro 40.000,00 e la soglia comunitaria**

- Art. 9 – Procedure di affidamento
- Art. 10 – Individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata
- Art. 11 – Valutazione delle offerte e aggiudicazione
- Art. 12 – Verifica dei requisiti

### **Parte V - Procedure per l'affidamento di servizi, forniture e lavori durante la vigenza del D.L. N. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021 in vigore dal 31 luglio 2021, c.d. "Decreto Semplificazioni bis"**

- Art. 13.1 – Affidamento di forniture e servizi
- Art. 13.2 – Affidamento di lavori
- Art. 13.3 – Determina a contrarre
- Art. 13.4 – Pubblicità sulle procedure di affidamento
- Art. 13.5 – Criteri di aggiudicazione
- Art. 13.6 – Termine per l'individuazione del contraente
- Art. 13.7 – Garanzie provvisorie
- Art. 13.8 – Avvio d'urgenza e obbligo di sopralluogo

## **Parte VI - Norme finali**

Art. 14 – Foro competente

Art. 15 – Entrata in vigore

Art. 16 – Privacy

## **PARTE I**

### **DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **Art. 1 – OGGETTO E PRINCIPI**

Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i (di seguito, il “Codice dei contratti pubblici” o semplicemente il “Codice”) in attuazione delle disposizioni di cui al successivo art. 36.

In particolare, la PARTE II del Regolamento disciplina le ipotesi di spese economali. La PARTE III del regolamento disciplina le ipotesi di affidamento diretto di lavori, forniture e servizi per appalti di valore inferiore a Euro 40.000,00 contemplate dall'art. 36, comma 1, lett. a) del Codice. La PARTE IV del Regolamento disciplina le ipotesi di affidamento di cui all'art. 36, comma 2, lett. b e c), la PARTE V le ipotesi di affidamento durante la vigenza del D.L. n. 77/2021, c.d. “Decreto Semplificazioni bis”. La PARTE VI contiene norme finali di chiusura.

MERCAFIR SCpA (di seguito, “MERCAFIR”), nell'affidamento dei contratti pubblici di servizi, forniture e lavori, agisce nel rispetto delle norme del Codice dei contratti pubblici e delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili, nonché nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 30, comma 1 del Codice dei contratti pubblici. Garantisce, inoltre, l'aderenza ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale nelle forme e nelle modalità di cui all'art. 34 e si attiene al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi ai sensi dell'art. 42 del Codice.

Per quanto qui non espressamente richiamato, trovano applicazione le norme regolatorie della materia dei pubblici affidamenti e dell'esecuzione di contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture e concessioni; i principi generali di evidenza pubblica; e norme del diritto comune.

MERCAFIR si impegna altresì a dare attuazione al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36 del Codice, ferma la possibilità, da motivare adeguatamente nella determina a contrarre e/o negli atti di gara, di consentire la partecipazione al confronto concorrenziale informale o alla procedura negoziata, dell'aggiudicatario uscente del lavoro, servizio o fornitura e/o del candidato invitato alla precedente procedura e non affidatario.

Tenuto conto che il principio di rotazione non opera in relazione ad affidamenti attivati tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, MERCAFIR potrà individuare i soggetti da invitare alle procedure negoziate – laddove previste – o al confronto concorrenziale informale ricorrendo alla manifestazione di interesse, da espletarsi secondo le modalità indicate al successivo art. 10.

Secondo quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 dell'ANAC (par. 3.6), il principio di rotazione sarà comunque applicato solo per gli affidamenti rientranti nella medesima fascia economica tra quelle individuate nelle soglie di valore di cui agli articoli 13.1 (Affidamento di forniture e servizi) e 13.2 (Affidamento di lavori) che seguono.

## **Art. 2 – PROGRAMMAZIONE**

Ai sensi dell'art. 21 del Codice, MERCAFIR adotta:

- un programma biennale per gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00;
- un programma triennale per i lavori di valore stimato pari o superiore a Euro 100.000,00.

I programmi ed i relativi aggiornamenti annuali sono predisposti dal referente, individuato ai sensi dell'art. 3, comma 14, del d.m. 16 gennaio 2018, n. 14, secondo i criteri ivi indicati ed approvati dal Consiglio di Amministrazione di MERCAFIR in coerenza con il bilancio e pubblicati sul profilo del committente, nonché, nei casi dovuti, anche sull'osservatorio dei contratti pubblici ex art 213 d. lgs. 50/2016.

Le procedure di affidamento, ai sensi dell'art. 32, comma 1 del Codice, hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione previsti dal Codice stesso o dalle norme vigenti.

## **Art. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

I Responsabili Unici del Procedimento sono stati nominati dal Consiglio di Amministrazione di MERCAFIR con appositi atti, verificato il possesso di requisiti e competenze adeguati, e coincidono tendenzialmente con i Responsabili degli Uffici richiedenti.

I Responsabili del Procedimento svolgono tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, inclusa la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto.

MERCAFIR nomina un Direttore dei Lavori o un Direttore dell'esecuzione del contratto laddove tale funzione non sia assegnata o non sia assegnabile al Responsabile del Procedimento.

## **Art. 4 – INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISTO E CALCOLO DEL VALORE DELL'APPALTO**

Fatta salva la possibilità di procedere all'acquisizione del lavoro, bene e servizio anche secondo le procedure ordinarie previste dal Codice, per quanto attiene la scelta della procedura da applicare si fa, in via primaria, riferimento agli artt. 36 e 37.

Ai sensi dell'art 35, comma 1, del Codice, il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

Nessun affidamento può subire un artificioso frazionamento finalizzato a ricondurne l'esecuzione alla disciplina di cui all'art. 36 del Codice.

Fatte salve le altre procedure di legge e ferma in ogni caso la normativa in ordine agli obblighi, ove applicabili a MERCAFIR, di utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) o altri sistemi telematici, nonché gli obblighi, ove applicabili, di approvvigionamento tramite Consip S.p.a. o soggetto aggregatore, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture che non siano esclusi in tutto o in parte dall'ambito di

applicazione del Codice dei contratti pubblici si procederà nel rispetto degli articoli che seguono.

E' fatto salvo il ricorso alle particolari procedure di affidamento di cui all'art. 63 del Codice ("Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara") nei casi ivi contemplati.

#### **Art. 5 – POTERI DI SPESA E STIPULA DEL CONTRATTO**

Le procedure per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture rientranti nell'autonomia di spesa di ciascun RUP sono gestite da quest'ultimo, il quale è anche autorizzato alla stipula dei relativi contratti o emissione degli ordini.

Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di valore eccedente l'autonomia di spesa di ciascun RUP e fino agli importi rientranti nei poteri di spesa del Presidente (limite di 20.000 euro per ciascuna operazione ordinaria fino ad un impegno di spesa massimo di 40.000 euro per polizze di assicurazione, ivi comprese le polizze fidejussorie, ed affidamenti in via d'urgenza) sono gestite nelle modalità che seguono:

- autorizzazione alla spesa da parte del Presidente, mediante sottoscrizione da parte di entrambi della determina a contrarre;
- all'esito della procedura, nel verbale di aggiudicazione il RUP sottopone all'approvazione del Presidente la proposta di aggiudicazione dell'affidamento;
- l'ordine è firmato da entrambi;
- il contratto, laddove previsto, è sottoscritto dal Presidente.

Per gli affidamenti di valore eccedente i poteri di spesa del Presidente è necessaria la delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia alla spesa che alla stipula del relativo contratto o, in alternativa, all'emissione dell'ordine.

Rientra nell'ambito delle competenze dell'Ufficio Acquisti Gare e Appalti attivarsi per l'ottenimento delle autorizzazioni di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice dei contratti pubblici, il contratto è stipulato mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio anche tramite posta elettronica certificata, sottoscritta per MERCAFIR dal soggetto titolare del relativo potere di spesa e, per l'affidatario, dal legale rappresentante. La lettera commerciale inviata da MERCAFIR consiste in un ordine, contenente il numero e la data della determina a contrarre, il codice CIG, l'oggetto, l'importo e la durata dell'affidamento, il richiamo alla documentazione di gara nella quale sono indicati il RUP ed il Direttore dell'esecuzione del contratto/Direttore dei lavori – qualora individuato in un soggetto diverso – le modalità di svolgimento della prestazione, le condizioni di pagamento, il richiamo agli obblighi di cui alla Legge n. 13/2010, eventuali penali applicabili ed il foro competente alla risoluzione delle controversie. A tale ordine inviato da MERCAFIR segue il "modulo di accettazione dell'ordine" che deve essere firmato dal legale rappresentante del soggetto affidatario.

E' ammessa l'esecuzione dei contratti in via d'urgenza nei casi di cui all'art. 32, comma 8.

## PARTE II

### DISCIPLINA DELLE SPESE ECONOMICHE

#### **Art. 6 - SPESE ECONOMICHE – limite massimo di spesa Euro 250,00 al netto di IVA per ciascuna operazione**

Rientra nell'ambito delle spese economiche l'acquisizione di beni e servizi che, per la loro particolare natura di spesa minuta, non richiedono l'espletamento delle ordinarie procedure.

Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo, le spese per le quali è possibile eseguire il pagamento in contanti o, in alternativa e nel rispetto di quanto previsto con procedura interna, con carta di credito prepagata:

- fotocopie e simili;
- spese postali, acquisto di valori bollati, spese per corriere;
- spese per riparazione mezzi con carattere di urgenza (es. pneumatici), qualora l'urgenza non sia imputabile alla Società, nonché per acquisto di materiali di ricambio, carburanti e lubrificanti;
- acquisto di libri, giornali e pubblicazioni professionali periodiche;
- spese per pubblicazioni obbligatorie per legge nonché per registrazioni, trascrizioni, visure catastali, oneri tributari e diritti in genere;
- ogni altra spesa minuta ed urgente, di carattere diverso da quelle sopra indicate, necessaria per il funzionamento degli uffici e dei servizi di Mercafir per la quale sia indispensabile il pagamento in contanti o con carta di credito, purché nei limiti sopra indicati; unica eccezione è rappresentata dai valori bollati per i quali non esiste limite di spesa, salvo quello previsto per legge.

Ciascun acquisto di beni e servizi deve comunque essere effettuato nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento. Non è consentito ricorrere a questa tipologia di spesa per frazionare indebitamente un acquisto o per eludere le procedure di cui al presente Regolamento.

L'ufficio Amministrativo provvederà alle richieste di contanti o di utilizzo della carta di credito prepagata dietro presentazione di specifica determina debitamente compilata, sottoscritta dal Rup, controfirmata dall'Ufficio Acquisti Gare e Appalti ed eventualmente, per acquisti eccedenti l'autonomia di spesa del Rup, approvata dal Presidente; l'Ufficio Amministrativo provvederà invece autonomamente, senza il visto dell'Ufficio Acquisti Gare e Appalti, alle richieste di pagamento relative a bollettini per diritti, tributi o qualsiasi altra spesa prevista per legge, ivi compresi i rimborsi spese a dipendenti e collaboratori, adeguatamente documentati.

### **PARTE III**

## **DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000,00**

### **Art. 7 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**

Per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro, la determina a contrarre può essere ricompresa nel medesimo atto di affidamento. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice, qualora la determina coincida con l'atto di affidamento, deve contenere, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti obbligatori di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, ove obbligatori e/o ove richiesti. Nel caso in cui la determina non coincida con l'atto di affidamento dovrà individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Per l'individuazione dell'affidatario MERCAFIR può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. Laddove possibile e compatibile con le esigenze e le tempistiche della società in relazione al bene, lavoro o servizio da acquisire, MERCAFIR procederà tramite confronto informale dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici secondo il seguente schema:

1. affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro: affidamento diretto, anche senza previa comparazione di preventivi; trattandosi di affidamenti di modico valore la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica;
2. affidamenti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore a 40.000,00 euro:
  - 2.1 affidamento diretto, previa eventuale consultazione di due o più operatori economici  
o, in alternativa,
  - 2.2 procedura negoziata previa consultazione di cinque o più operatori economici

Gli operatori economici per l'eventuale acquisizione informale dei preventivi vengono selezionati o sulla base di elenchi di operatori economici iscritti nell'apposito Albo Fornitori di MERCAFIR o sulla base di indagini preliminari di mercato svolte secondo le modalità indicate al successivo art. 10 o sulla base di ricerche di mercato effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 30 del Codice dei Contratti Pubblici e nel rispetto delle Linee Guida ANAC.

In caso di affidamento diretto, anche previo confronto informale tra preventivi, è facoltà di MERCAFIR non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, del Codice.

MERCAFIR ha altresì la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in casi specifici e alle condizioni di cui al comma 11 del medesimo art. 103. L'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato al miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di “*stand still*” di 35 giorni per la stipula del contratto.

#### **Art. 8 – VERIFICA DEI REQUISITI**

Prima di procedere alla stipula del contratto, MERCAFIR procederà alla verifica dei requisiti secondo le seguenti modalità:

- a) per lavori, servizi e forniture di importo fino a Euro 5.000,00, MERCAFIR procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.

Prima della stipula, MERCAFIR provvederà comunque:

- a.1 alla consultazione del casellario Anac
  - a.2 alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
  - a.3 alla verifica della sussistenza dei requisiti speciali, ove previsti
- b) per lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a Euro 5.000,00 e non superiore a Euro 20.000,00 MERCAFIR procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.

Prima della stipula, MERCAFIR provvederà comunque:

- b.1 alla consultazione del casellario Anac
  - b.2 alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b)
  - b.3 alla verifica della sussistenza dei requisiti speciali, ove previsti;
- c) per lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a Euro 20.000,00 ed inferiore a 40.000,00, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, MERCAFIR procederà alle verifiche del possesso di tutti i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

MERCAFIR procederà ad effettuare la verifica sui requisiti generali e speciali degli affidatari, ove necessario, mediante il sistema Avcpass.

Qualora il RUP accerti la carenza dei requisiti dichiarati dal concorrente per la partecipazione alla procedura, propone all'organo competente l'esclusione del concorrente ed avvia le eventuali ulteriori azioni di segnalazione agli organi competenti.

## **PARTE IV**

### **DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO COMPRESO TRA EURO 40.000,00 E LA SOGLIA COMUNITARIA**

#### **Art. 9 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**

Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del Codice, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro per i lavori o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e servizi MERCAFIR procederà ad individuare gli operatori economici affidatari mediante ricorso:

- 1) all'affidamento diretto previa valutazione di n. 3 preventivi, ove esistenti, per i lavori
- 2) alla procedura negoziata previa consultazione di n. 5 operatori economici, ove esistenti, per i lavori;
- 3) all'affidamento diretto previa consultazione di n. 5 operatori economici, ove esistenti, per i servizi e le forniture;
- 4) alla procedura negoziata, previa consultazione di n. 5 operatori economici, ove esistenti, per i servizi e le forniture.

Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. c) del Codice, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 di euro, MERCAFIR procederà mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici.

Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. c-bis) del Codice, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro, MERCAFIR procederà mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici.

L'individuazione degli operatori economici da invitare alle predette procedure avviene, nel rispetto dei principi dettati dall'art. 30 del Codice e nel rispetto delle Linee Guida ANAC, o sulla base di elenchi di operatori economici o sulla base di un avviso pubblico a manifestare interesse a partecipare alla successiva negoziazione di cui al seguente art. 10.

Ogni affidamento deve essere preceduto da apposita determina a contrarre, adottata dal RUP su proposta del responsabile del servizio competente, ove diverso, inteso come l'articolazione di MERCAFIR che ha il compito di curare l'attività cui è collegata l'esecuzione dei lavori, la prestazione della fornitura o l'esecuzione del servizio, nel rispetto degli atti di programmazione di cui all'art. 2 che precede.

La determina è trasmessa all'Ufficio Acquisti Gare e Appalti che, verificatane la completezza, dà avvio alla competente procedura.

La determina a contrarre individua i seguenti elementi:

- le motivazioni ed il fine che il provvedimento intende perseguire
- l'oggetto, la durata, l'importo dell'affidamento e gli altri elementi essenziali del contratto;

- la procedura prescelta e, in caso di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara ex. art. 63 del Codice, adeguata motivazione della sussistenza dei presupposti ivi richiesti;
- i nominativi dei concorrenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, e motiva l'eventuale invito alla partecipazione alla procedura dell'appaltatore uscente;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- il criterio di selezione delle offerte;
- l'approvazione di tutti gli atti della procedura di affidamento ed il suo avvio;
- il nominativo del Rup e del DL/DEC qualora individuato in un soggetto diverso;
- quanto altro richiesto dalla normativa vigente.

I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi per i quali si applicano le procedure previste dal presente Regolamento.

L'effettuazione di una procedura negoziata mediante RDO su MePA o altro mercato elettronico di riferimento non costituisce eccezione ad alcuna delle norme applicabili alla procedura negoziata di cui al Codice dei Contratti pubblici.

Nell'ipotesi di procedure da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso non è necessaria la nomina di una Commissione e la proposta di aggiudicazione è fatta dal Rup, che procede all'apertura delle offerte alla presenza di due testimoni.

#### **Art. 10 – INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA**

Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sono individuati, nel rispetto del principio di rotazione, attingendo dall'elenco degli operatori economici tenuto da MERCAFIR (Albo Fornitori), ferma la possibilità di ricorrere ad operatori non iscritti.

Le modalità di gestione del suddetto Albo, le condizioni e le modalità di iscrizione, nonché il suo aggiornamento sono disciplinati, in conformità alla normativa vigente, in un separato Regolamento.

In alternativa all'Albo Fornitori, MERCAFIR potrà individuare i soggetti da invitare alle procedure negoziate mediante previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse sul sito istituzionale nella sezione "Società trasparente" attraverso la piattaforma telematica di negoziazione in uso presso la Società.

L'avviso di manifestazione di interesse deve indicare l'oggetto ed il valore dell'affidamento, i requisiti di idoneità professionale ed i requisiti di capacità minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, nonché le ulteriori informazioni utili alla partecipazione. Deve altresì indicare le modalità con cui saranno selezionate le manifestazioni di interesse pervenute, specificando in particolare se saranno tenute in considerazione tutte quelle pervenute oppure come sarà data applicazione al principio di rotazione, salvo adeguata motivazione in caso di non applicabilità del medesimo.

Il periodo di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse è, di norma, pari a 15 giorni naturali e consecutivi, compresi i giorni festivi. Per motivate ragioni di urgenza, MERCAFIR può ridurre tale termine a non meno di 5 giorni naturali e consecutivi.

La selezione degli operatori da invitare alla procedura o da consultare avviene fra coloro che hanno dato riscontro all'avviso di manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti richiesti. In caso di numero sovrabbondante di operatori rispetto a quello indicato nella manifestazione di interesse, MERCAFIR si riserva di procedere mediante sorteggio in seduta pubblica degli operatori da invitare o comunque mediante altro metodo, sempre nel rispetto dei principi di concorrenza e parità di trattamento. Del sorteggio verrà redatto un verbale.

In caso di numero inferiore di operatori rispetto a quello indicato nella manifestazione di interesse, MERCAFIR si riserva la possibilità di integrare il novero degli operatori stessi da invitare o consultare mediante selezione discrezionale di soggetti ulteriori operanti nel settore oggetto dell'affidamento, individuati mediante sommaria indagine di mercato.

#### **Art. 11 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE**

Nelle ipotesi di procedure da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico è affidata ad una Commissione Giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, costituita da un numero dispari di commissari non superiore a cinque.

Il luogo, il giorno e l'ora delle sedute pubbliche saranno comunicati nella lettera di invito/disciplinare o tramite PEC.

L'Avviso relativo ai risultati delle procedure di cui al presente articolo è pubblicato sul profilo del committente.

#### **Art. 12 – VERIFICA DEI REQUISITI**

La verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta si svolge sull'aggiudicatario. MERCAFIR si riserva, comunque, di estendere le verifiche agli altri partecipanti.

**PARTE V**

**PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI  
DURANTE LA VIGENZA DEL D.L. N. 77/2021  
CONVERTITO CON LEGGE N. 108/2021  
C.D. “DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS”**

**13.1 - Affidamento di forniture e servizi**

Ai sensi dell’art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, le acquisizioni di forniture e di servizi inferiori alla soglia di rilievo comunitario di cui all’art. 35 del Codice, sono ammesse nelle modalità di seguito riepilogate in tabella, nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 36, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016:

<b>SOGLIE PER SERVIZI E FORNITURE</b>	<b>TIPOLOGIA DI PROCEDURA D.L. N. 77/2021</b>	<b>TERMINE INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE</b>
Inferiore a Euro 5.000	Affidamento diretto anche senza previa comparazione di preventivi	Due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento
Pari o superiore a Euro 5.000 e inferiore a Euro 40.000	Affidamento diretto previa eventuale consultazione di 2 operatori economici	
Pari o superiore a Euro 40.000 e fino a Euro 139.000	Affidamento diretto previa eventuale consultazione di 3 operatori economici	
Pari o superiore a Euro 139.000 e inferiore alla soglia comunitaria (attualmente Euro 214.000)	Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici*	Quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento
Pari o superiore alla soglia comunitaria (attualmente Euro 214.000)	Gara aperta	

\* Nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.

In relazione agli affidamenti diretti, resta fermo il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che

risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

### 13.2 - Affidamento di lavori

Gli affidamenti di lavori di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all'art. 35 del Codice sono ammessi nelle modalità di seguito riepilogate in tabella, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 36, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016:

<b>SOGLIE PER LAVORI</b>	<b>TIPOLOGIA DI PROCEDURA D.L. N. 77/2021</b>	<b>TERMINE INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE</b>
Inferiore a Euro 5.000	Affidamento diretto anche senza previa comparazione di preventivi	Due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento
Pari o superiore a Euro 5.000 e inferiore a Euro 40.000	Affidamento diretto previa eventuale consultazione di 2 operatori economici	
Pari o superiore a Euro 40.000 e inferiore a Euro 150.000	Affidamento diretto previa eventuale consultazione di 3 operatori economici	
Pari o superiore a Euro 150.000 e inferiore a Euro 1.000.000	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici*	Quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento
Pari o superiore a Euro 1.000.000 e fino alla soglia comunitaria (attualmente Euro 5.350.000)	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori economici*	
Pari o superiore alla soglia comunitaria (attualmente Euro 5.350.000)	Gara aperta	

\* Nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.

In relazione agli affidamenti diretti, resta fermo il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

### **13.3 - Determina a contrarre**

Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre semplificata, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 (cfr. art. 7 del presente Regolamento).

### **13.4 - Pubblicità sulle procedure di affidamento**

Con riguardo alle procedure negoziate di cui sopra:

- avvio della procedura negoziata: Mercafir dà evidenza dell'avvio di ciascuna procedura mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet istituzionale, alla sezione "Società Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti";
- conclusione della procedura negoziata: l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati e viene pubblicato sul sito internet istituzionale, alla sezione "Società Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti".

Con riguardo agli affidamenti diretti, l'avviso sui risultati dell'aggiudicazione non è obbligatorio, ma si procede comunque alla pubblicazione della relativa determina.

### **13.5 - Criteri di aggiudicazione**

Per gli affidamenti effettuati tramite procedura negoziata senza bando, Mercafir procede all'aggiudicazione dei relativi appalti a sua scelta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, con esclusione degli affidamenti di cui all'articolo 95, comma 3 del Codice. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

### **13.6 - Termine per l'individuazione del contraente**

Fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene:

- in caso di affidamento diretto: entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento;
- in caso di procedura negoziata: entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.

La mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico,

costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata da Mercafir e opera di diritto.

### **13.7 - Garanzie provvisorie**

Limitatamente agli affidamenti rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art.1 del D.L. n. 76/2020, cd. Decreto "Semplificazioni", in deroga a quanto previsto dall'art. 93 del Codice dei Contratti, Mercafir non richiede le garanzie provvisorie salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta; in tal caso esse dovranno essere indicate nell'avviso di indizione della procedura. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato.

### **13.8 - Avvio d'urgenza e obbligo di sopralluogo**

Come previsto dall'art. 8 comma 1 del D.L. n. 76/2020 e smi, in relazione alle procedure di affidamento di contratti di servizi, forniture o lavori pendenti alla data del 15 settembre 2020, nonché quelle in cui siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e, in ogni caso, per le procedure disciplinate dal D.lgs. n. 50/2016 avviate a decorrere dalla data del 15 settembre 2020 e fino alla data del 30 giugno 2023, è sempre ammessa la consegna dei lavori in via d'urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza di cui all'art. 32, comma 8 del Codice dei Contratti pubblici, nelle more della verifica dei requisiti ex artt. 80 e 83 del D.lgs. n. 50/2016.

In relazione alle procedure di cui al comma che precede, Mercafir prevede l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi a pena di esclusione dalla procedura esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare.

## **PARTE VI**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 14 – FORO COMPETENTE**

Per la definizione delle controversie contrattuali sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze. La Clausola di foro esclusivo dovrà essere inserita negli schemi di contratto.

#### **Art. 15 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società e sarà pubblicato per intero sul sito internet istituzionale.

Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge pro tempore in vigore.

#### **Art. 16 – PRIVACY**

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 MERCALFIR tratterà i dati forniti dagli operatori economici invitati esclusivamente per le finalità connesse alle procedure di selezione e per l'eventuale stipula e gestione del contratto; i soggetti interessati hanno comunque la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto regolamento. Il titolare del trattamento dei dati è MERCALFIR nella persona del legale rappresentante pro tempore.